

## XLV.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	1814	Costituzione del Comune di Colleferro in provincia di Roma . . . . .	1818
<b>Decreti registrati con riserva. (Ratifica)</b>	1814	Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore. . . . .	1820
PRESIDENTE . . . . .	1814	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. . . . .	1821
<b>Petizione (Esame).</b> . . . . .	1815	Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità . . . . .	1825
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933 . . . . .	1826
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel Regio decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 337, relativo al premio per la seta tratta. . . . .	1815	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1 <sup>o</sup> maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo . . . . .	1826
SOLMI: Aggiunte e variazioni alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato. . . . .	1815	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica. . . . .	1827
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>			
Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini . . . . .	1832		
BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato.</i>	1832		
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 <sup>o</sup> luglio 1935 al 30 giugno 1936 . . . . .	1835		
PRESIDENTE . . . . .	1835		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale. . . . .	1815		
Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale. . . . .	1817		
Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano. . . . .	1818		

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari. . . . .	1827
Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. . . . .	1828
Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia . . . . .	1829
Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. . . . .	1833
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro . . . . .	1833
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti . . . . .	1834
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione . . . . .	1834
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia . . . . .	1834
<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>1827-35</b>

### La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Parisio, di giorni 3; Lualdi, di 3; Benini, di 3; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Mancini, di giorni 2; Ferroni, di 1; De Carli Nicolò, di 4; Bonfatti, di 4; Maraviglia, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: De Francisci, di giorni 8;

Bifani, di 8; Baldi, di 3; Arcidiacono, di 1; Baragiola, di 1; Madia, di 1; Besozzi di Carnisio, di 3; Pinchetti, di 3; Puppini, di 3; Parodi, di 3; Marchini, di 3; Calveti, di 1; Dalla Bona, di 3; Ventrella, di 2; Ridolfi, di 3.  
(Sono concessi).

### Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre relazioni della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti.

La prima relazione riguarda il decreto Reale in data 23 febbraio 1935-XIII, con il quale il gr. uff. dott. Mario Montecchi, Prefetto di 2ª classe fuori ruolo, è stato, a decorrere dal giorno 24 febbraio 1935, ricollocato nel ruolo organico dei Prefetti di 2ª classe e collocato a disposizione del Ministero dell'interno in eccedenza al numero di quindici stabilito dall'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei Conti, ha osservato che il collocamento a disposizione di un Prefetto è atto di ordinaria amministrazione assunto dal Governo per ragioni politiche, e quindi, propone di concedere la sanatoria al detto decreto.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La seconda relazione riguarda il decreto Reale 23 febbraio 1935-XIII, col quale il comm. prof. Testa Virgilio è incaricato di esercitare le funzioni di Segretario generale del Governatorato di Roma.

La Corte dei Conti non ha ammesso il decreto alla registrazione ordinaria, perchè ad un incaricato non può conferirsi lo stipendio e il supplemento di servizio attivo connessi al posto di organico, potendo tale conferimento effettuarsi soltanto in seguito a regolare nomina in ruolo.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei Conti, nulla ha da eccepire in merito alle ragioni di opportunità che hanno determinato il provvedimento, e propone, pertanto, di concedere la sanatoria al decreto in esame.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La terza relazione riguarda il decreto ministeriale 9 febbraio 1935-XIII col quale Sua Eccellenza il professor Giuseppe Bottai, ordinario di diritto corporativo presso la

Regia Università di Pisa, viene collocato fuori del ruolo dei professori della predetta Università.

La Corte dei Conti non ha ammesso il decreto alla registrazione ordinaria, perchè la legge comunale e provinciale limita la possibilità del collocamento fuori ruolo degli impiegati dello Stato al solo caso in cui essi siano incaricati delle funzioni di Vice-Governatore di Roma o di Segretario generale del Governatorato.

La Commissione permanente, pur ritenendo fondata e giusta la riserva della Corte dei Conti, in vista delle ragioni politiche che hanno determinato il provvedimento propone che al citato decreto sia concessa la sanatoria.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

### Petizione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di un elenco di petizioni (Doc. IV, n. 6).

L'unica petizione contenuta in questo elenco è quella n. 7503, con la quale il signor Tornatore Rosario ed altri ex dipendenti della Società ferroviaria circumetnea, esonerati dal servizio per limiti di età, chiedono che la Società sia obbligata a corrispondere il compenso di buonuscita e quello maturato per aumenti biennali nonchè a liquidare l'indennità di quiescenza.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno su questa petizione.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

### Presentazione di disegni di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, relativo al premio per la seta tratta. (679)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro della guerra, il disegno di legge:

Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato. (680)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Approvazione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale (*Stampato* n. 598-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

CIANO, *Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione degli articoli sul testo della Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato a concedere, agli industriali cinematografici che ne facciano domanda, anticipazioni per la produzione di pellicole cinematografiche nazionali, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, corredate dal completo piano finanziario, tecnico ed artistico delle pellicole da prodursi.

(È approvato).

## ART. 3.

Presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è costituito un Comitato composto da:

- a) un rappresentante del Sottosegretariato stesso, Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- c) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
- d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- e) un funzionario del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, segretario.

Il Comitato delibera sull'accoglimento delle domande e sulla misura delle anticipazioni da concedersi per ciascuna pellicola. Le deliberazioni del Comitato saranno valide dopo l'approvazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

L'anticipazione non può in alcun caso superare l'importo di un terzo della spesa direttamente inerente alla produzione della pellicola.

L'anticipazione è corrisposta gradualmente, a misura del bisogno, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dopo che il produttore abbia dimostrato di aver erogato in proprio la quota di spesa che deve rimanere a suo carico, in guisa da assicurare il completamento del lavoro, mediante l'anticipazione prestabilita.

*(È approvato).*

## ART. 4.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e le cautele per il recupero delle somme anticipate e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A tale effetto la concessione delle anticipazioni potrà essere subordinata alla condizione che il noleggio delle pellicole sia affidato a Enti o Ditte nazionali che siano iscritti alla Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello Spettacolo e che il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda riconosca forniti di adeguati requisiti l'idoneità finanziaria e commerciale.

La riscossione dei relativi diritti è affidata alla Società italiana degli autori ed editori.

Per i noleggi all'estero, il produttore darà comunicazione dei relativi contratti al Sottosegretariato predetto, che stabilirà le norme

e le condizioni per l'accertamento dei proventi relativi agli effetti del successivo articolo 5.

*(È approvato).*

## ART. 5.

Le somme introitate dalla Società italiana autori ed editori per il noleggio di ciascuna pellicola sono riassunte dalla Società stessa in liquidazioni mensili, da comunicarsi al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ed alla ditta interessata.

Le somme stesse, come pure le quote realizzate con lo sfruttamento della pellicola all'estero sono anzitutto devolute al produttore sino a totale reintegrazione della quota di spesa da esso sostenuta e successivamente allo Stato fino a completo rimborso della sua anticipazione.

Qualora lo Stato non ottenga l'integrale recupero della propria anticipazione, la differenza non rimborsata sarà prelevata dai proventi realizzati con altra pellicola fabbricata dallo stesso produttore, con le agevolazioni previste dalla presente legge e che presentino disponibilità, in eccedenza al recupero, ai sensi del precedente comma 2º, della spesa relativa alla seconda pellicola e ad un beneficio riservato a favore del produttore, pari a un decimo della quota di spesa dal medesimo assunta in proprio.

Le somme dovute all'Erario sono versate alla Tesoreria dello Stato con imputazione ad apposito capitolo, da iscriversi nel bilancio dell'entrata.

*(È approvato).*

## ART. 6.

La concessione delle anticipazioni è subordinata all'accertamento della idoneità finanziaria e tecnica del richiedente e della ditta noleggiatrice.

A tale effetto il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato ad eseguire gli accertamenti opportuni, prima di deliberare sulle domande di anticipazione, e fino a quando l'anticipazione non sia totalmente estinta ai sensi del precedente articolo 5.

Il Ministero delle finanze ed il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda hanno facoltà di disporre verifiche presso la Società italiana autori ed editori in ordine alla gestione ad esso affidata, ai sensi della presente legge.

*(È approvato).*

## ART. 7.

Qualora dopo la concessione dell'anticipazione, il produttore si rendesse inadem-

piante agli obblighi ad esso imposti in dipendenza della presente legge o non offrisse più le garanzie necessarie o rinunziasse all'ulteriore attività produttiva, il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda può stabilire con propria determinazione che tutti i proventi del noleggio o della cessione della pellicola siano destinati all'immediata estinzione dell'anticipazione.

Possono essere riservati allo stesso fine, anche all'atto della concessione dell'anticipazione, i benefici derivanti dall'applicazione del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, numero 1414.

(È approvato).

#### ART. 8.

Per la concessione delle anticipazioni previste dalla presente legge e per l'attuazione del successivo articolo 9 sarà iscritto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura non superiore a lire 10,000,000 annui per 5 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1935-1936.

(È approvato).

#### ART. 9.

Al fine di dare un più adeguato sviluppo al credito cinematografico, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, potrà essere costituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, sia per la concessione diretta di mutui ad interessi di particolare favore per la produzione di pellicole cinematografiche, sia per la esecuzione delle operazioni relative alle anticipazioni previste nella presente legge ed al loro rimborso.

La Banca Nazionale del Lavoro dovrà conferire, per la formazione del capitale della Sezione, una somma non minore di quella stanziata dal Ministero delle finanze per i primi due esercizi finanziari, a sensi dell'articolo 8 della presente legge. Una somma di pari importo, da prelevarsi in cinque rate eguali sulle assegnazioni di cui all'articolo 8, stanziate nei cinque esercizi, sarà versata alla predetta Sezione a titolo di partecipazione nel suo capitale.

Con lo stesso decreto Reale saranno approvate le disposizioni complementari occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche in coordinazione coi precedenti articoli della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 10.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale. (*Stampato* numero 641-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, è modificato come segue:

« È fatto obbligo agli esercenti delle sale cinematografiche di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni stabilite nel precedente articolo 6.

« Le pellicole da proiettarsi per effetto del presente articolo debbono essere state prodotte per intero dopo il 1° luglio 1933, ed aver ottenuto il nulla osta governativo per la proiezione in pubblico nell'ultimo biennio.

« In ogni caso dovranno essere proiettate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisiti sopraccennati.

« Il Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, è modificato come segue:

« Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che attualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.

« Con uno stesso contratto non potranno essere nolleggiate insieme pellicole nazionali e pellicole di produzione estera ».

(È approvato).

## ART. 3.

Sono abrogate a tutti gli effetti le disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano. (*Stampato* n. 646-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, il Governo consente che la discussione dell'articolo unico si svolga sul testo modificato dalla Commissione?

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se mantiene la modificazione proposta all'articolo unico del disegno di legge in discussione.

SILVA, *Relatore*. La ritira.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo unico nel testo presentato dal Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« La « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano, eretta in Ente morale con Regio decreto 4 marzo 1920, n. 273, è disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di Ente di assistenza agli invalidi di guerra.

« Quando lo scopo della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » sia esaurito, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Opera di assistenza, a beneficio dei ciechi delle provincie lombarde, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta dell'assemblea dei soci dell'Istituto e udito l'avviso dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Colleferro in provincia di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Colleferro in provincia di Roma. (*Stampato* n. 647-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.


È costituito in provincia di Roma il comune di Colleferro, la cui circoscrizione comprende la frazione omonima, ora dipendente dal Governatorato di Roma, nonchè le parti di territorio dei comuni di Valmontone e Genazzano delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(È approvato).

# COMUNE DI COLLEFERRO

Scala 1 : 25 000

0 1 2 Chilometri



## ART. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda l'eventuale regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore. (Stampato n. 651-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato dalla legge 6 gennaio 1931, n. 68, è abrogata ed è sostituita dalle disposizioni che seguono.

(È approvato).

## ART. 2.

L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore, sancita dall'articolo 70, comma primo, del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

(È approvato).

## ART. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi o legatari in forza di cessioni assolute di

diritti di autore stipulate sotto il regime del testo unico approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori od ai loro eredi o legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui all'articolo 2.

La facoltà prevista nel precedente comma non può essere dai cessionari esercitata nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione qualora, entro un anno dalla scadenza del termine di durata dei diritti stessi di cui al testo unico suddetto, gli eredi o legatari degli autori abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilità dell'opera.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.

(È approvato).

## ART. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo fra le parti, da un Collegio arbitrale di cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti, uno dal Sindacato Nazionale Fascista autori e scrittori o dal Sindacato Nazionale Fascista musicisti, uno dalla Federazione Nazionale Fascista industriali editori o dalla Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello spettacolo e il quinto, con funzioni di presidente, dai quattro arbitri così nominati, e, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte di appello del luogo di domicilio del cessionario. Il Collegio deciderà come amichevole compositore.

(È approvato).

## ART. 5.

Il cessionario che intenda avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui al testo unico approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, darne comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari.

Se il periodo esclusivo sia già scaduto o venga a scadere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la comunica-



zione di cui sopra dovrà essere fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La comunicazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il cessionario ignori quali siano gli attuali titolari del diritto di autore o quale sia la loro dimora o residenza, la comunicazione sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ripetuto dopo una settimana di intervallo.

Effettuata la comunicazione ai titolari suddetti nei modi indicati, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto di autore, salvo il diritto dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni della presente legge. Qualora, peraltro, i titolari suddetti si palesino dopo cinque anni dalla data di comunicazione o dalla prima inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente, non si terrà conto, nella fissazione del corrispettivo, del periodo anteriore all'ultimo quinquennio, salvo casi di comprovata forza maggiore.

(È approvato).

#### ART. 6.

Senza pregiudizio dei diritti derivanti da sentenze passate in giudicato o da particolari convenzioni stipulate fra autori, eredi o legatari, da un lato, e originari o nuovi cessionari, dall'altro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli autori e i loro eredi o legatari non potranno avvalersi della maggiore estensione del diritto esclusivo sancito dall'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, se non nei limiti e sotto le condizioni delle disposizioni della presente legge, anche se le pubblicazioni, esecuzioni, riproduzioni e rappresentazioni abbiano avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia i cessionari indicati dall'articolo 3 non avranno l'obbligo di pagare alcun corrispettivo per lo spaccio, la esecuzione o la rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo sino al 31 gennaio 1931, qualora si tratti di opere che nei contratti originari abbiano fatto oggetto di cessione assoluta per un corrispettivo fisso già pagato. Per lo spaccio, riproduzione, esecuzione, rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo dopo tale data, è dovuto agli autori, loro

eredi o legatari un corrispettivo che, in difetto di accordo, sarà determinato nei modi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Qualora negli originari contratti di cessione il compenso fosse stato determinato a percentuale, lo stesso compenso è dovuto per lo spaccio, esecuzione o rappresentazione dell'opera che abbiano avuto luogo durante tutto il periodo dell'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore sino all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi sul diritto di autore, coordinando, in tale sede, le disposizioni stesse.

(È approvato).

#### ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (*Stampato* n. 654-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia

ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

## CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LES PAYS-BAS SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, désireux de régler les rapports entre les deux Pays en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Son Excellence le docteur JACOB A. N. PATIEN, *Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;*

lesquels, après avoir reconnu en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

### ARTICLE 1.

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'un des deux Etats ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:

- 1) que la décision émane d'une juridiction compétente selon l'article 2 de la présente Convention;
- 2) que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée;
- 3) que la décision ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur le même contestation par une juridiction de l'Etat requis;
- 4) que la décision soit passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue;
- 5) qu'en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante.

L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par toute partie intéressée selon les règles de procédure en vigueur dans l'Etat requis.

### ARTICLE 2.

La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, n. 1, si elle est prévue par une autre Convention entre les Hautes Parties contractantes, ou dans les cas mentionnés ci-après:

- 1) lorsque dans l'Etat où la décision a été rendue se trouvait le domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs dans la même contestation;
- 2) lorsque, par une convention expresse en vue de contestations déterminées, le défendeur s'était soumis à la compétence du Tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l'Etat où la décision est invoquée.

Il en est de même si, au cours de la procédure, le défendeur à expressément déclaré se soumettre à la compétence du Tribunal qui a rendu la décision;

3) lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue, y a été cité pour des contestations ayant trait à l'exploitation de l'établissement ou de la succursale;

4) lorsque, la compétence étant fondée en ce qui concerne la demande principale, il s'agit d'une demande accessoire, ou d'une demande en garantie, ou bien d'une demande reconventionnelle en connexion avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle-ci;

5) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;

6) lorsqu'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble;

7) en matière successorale, si le défunt avait son domicile dans l'Etat où la décision a été rendue, et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession:

a) pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage;

b) pour les actions en nullité ou en rescision du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage;

c) pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès;

d) pour les actions des légataires et des créanciers n'exerçant pas de droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnaît comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.

#### ARTICLE 3.

Les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires à la demande de toute partie intéressée, donner lieu à l'exécution forcée dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, ou y faire l'objet de formalités telles que l'inscription ou la transcription sur les registres publics.

Ne seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis que les décisions qui sont susceptibles d'exécution dans l'Etat où elles ont été rendues.

L'Autorité judiciaire compétente de l'Etat requis procédera d'office à l'examen des conditions prévues à l'article premier et à l'alinéa précédent, et devra en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et dans toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

La procédure de la demande en exequatur est réglée par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.

#### ARTICLE 4.

Les juridictions de l'Etat dans lequel la décision est invoquée ne sont pas liées, lors de l'examen des faits qui déterminent la compétence des juridictions de l'autre Etat, par les constatations rapportées dans la décision.

Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision.

#### ARTICLE 5.

La partie qui invoque la décision doit produire:

1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2) les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire;

3) l'original ou une copie certifiée conforme de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes les pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile;

4) une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois de l'Etat où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'Autorité judiciaire compétente.

Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par un Tribunal de l'une des Hautes Parties contractantes, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre dudit Tribunal.

#### ARTICLE 6.

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'un des deux Etats en bénéficiera de plein droit dans la procédure tendant à faire reconnaître ou déclarer exécutoire sur le territoire de l'autre Etat la décision qui a été rendue en sa faveur.

#### ARTICLE 7.

En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, déposée à Genève pour la signature le 26 septembre 1927, règle les relations entre les deux Etats, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats, sans égard aux restrictions prévues à son article premier, 1<sup>er</sup> alinéa.

#### ARTICLE 8.

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'Autorité compétente d'après la loi de ce dernier.

Ladite Autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus, s'ils y sont exécutoires, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où l'exéquatur est requis.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux transactions et aux accords conclus devant les Autorités judiciaires et certifiés ou confirmés par celles-ci.

#### ARTICLE 9.

Les juridictions de l'un des deux Etats doivent, si l'une des parties le demande, se desaisir des contestations portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat, sous réserve que celles-ci soient compétentes conformément aux règles de la présente Convention.

La disposition qui précède ne s'applique pas lorsqu'une action en validation ou en mainlevée d'une saisie conservatoire effectuée dans l'un des deux Etats est portée devant les juridictions de cet Etat. En ce cas, la compétence desdites juridictions pour statuer, d'après leur loi interne, sur le fond de la contestation, reste entière, nonobstant le fait que celle-ci se trouve déjà pendante devant les juridictions de l'autre Etat.

#### ARTICLE 10.

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire, ni aux décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de la partie civile, ni aux décisions rendues en matière de sursis et de faillite.

#### ARTICLE 11.

Le mot domicile désigne, aux effets de la présente Convention:

1) pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulement imposée l'assistance d'un Conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où il a, dans l'un des deux Etats, sa résidence ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts;

2) pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu du domicile du représentant légal;

3) pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari. Toutefois si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le n° 1;

4) pour les sociétés et pour les personnes morales autres que les sociétés, même pendant leur liquidation, le lieu où est établi le siège social.

## ARTICLE 12.

La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements au sujet de matières spéciales.

## ARTICLE 13.

Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'article 18, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> alinéas, de la Convention sur la procédure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905, et rendues dans l'un des deux Etats, seront déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat, non seulement sur une demande faite par la voie diplomatique, mais aussi à la requête directe de la partie intéressée.

## ARTICLE 14.

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties, sauf les exceptions résultant des Conventions internationales.

## ARTICLE 15.

La présente Convention sera applicable sur le territoire métropolitain des deux Hautes Parties contractantes.

## ARTICLE 16.

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.

Cette Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Elle ne s'appliquera qu'aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur ainsi qu'aux actes visés à l'article 8 intervenus après ledit moment.

Cette Convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toutefois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 7 mars 1935.

MUSSOLINI.

J. PATIJN.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'art. 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'art. 2.

MARCUCCI, Segretario, legge:

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti all'articolo 16 della Convenzione anzidetta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità (*Stampato* n. 657-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5 milioni per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato od alla concessione di sussidi ad Enti locali ed a privati in dipendenza di danni prodotti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nel primo semestre del 1935 e da altre pubbliche calamità verificatesi anteriormente.

La suindicata spesa sarà iscritta con decreto del Ministro delle finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1934-35.

(È approvato).

## ART. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al precedente articolo nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1627.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio

decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933. (*Stampato* n. 658-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, col quale sono state estese al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo. (*Stampato* n. 663-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio

1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica (*Stampato n. 666-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, anno XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale. (598)

Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale. (641)

Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano. (646)

Costituzione del Comune di Colferro in provincia di Roma. (647)

Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore. (651)

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (654)

Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità. (657)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933. (658)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo. (663)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica. (666)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28

febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari. (*Stampato* n. 668-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. (*Stampato* n. 669-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare con la

massima cura il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'autorità militare potrà chiedere agli ufficiali, che debbono esserne in possesso, la restituzione del documento in qualsiasi momento, ovvero la esibizione di esso in occasione delle chiamate di controllo o dei richiami per istruzione.

L'ufficiale che, per aver smarrito la partecipazione, non la restituisce, ovvero non la esibisce all'autorità militare, nelle circostanze previste dal comma precedente, è punito, a richiesta dell'autorità militare da cui l'ufficiale stesso dipende, con l'ammenda da lire 50 a lire 1500.

Si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 4 e quelle degli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 3.

In caso di smarrimento, le richieste di rinnovo della partecipazione di cui all'articolo 1 dovranno essere dagli interessati rivolte subito, con apposita motivata domanda, all'autorità militare dalla quale dipendono, che provvederà a rilasciare loro copia della partecipazione smarrita.

(È approvato).

#### ART. 4.

Non è punibile colui che abbia presentata la domanda di rinnovo della partecipazione prima che gli sia pervenuta la richiesta di restituzione del documento da parte dell'autorità militare, ovvero prima che siano stati indetti la chiamata di controllo o il richiamo per istruzione.

(È approvato).

#### ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

### DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

#### ART. 6.

Non è punibile a termini del precedente articolo 2 l'ufficiale che non restituisca, ovvero non esibisca la partecipazione rela-



tiva al centro di mobilitazione in occasione di richiesta dell'autorità militare, ovvero di chiamate di controllo o richiami per istruzione effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia. (*Stampato* n. 670-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

È istituito un « Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia ».

Esso concorre, con le altre forze armate della colonia, alla difesa del territorio, alla tutela dell'ordine pubblico, a preparare e mantenere militarmente inquadrati i cittadini italiani metropolitani residenti nella colonia.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina ed al servizio il Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è alla dipendenza del Comando delle truppe.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia comprende:

- un comando di Gruppo di Legioni;
- quattro Legioni;
- un gruppo misto per la difesa contraerea e da costa;
- un deposito complementi.

Detti elementi sono formati con personale in servizio permanente effettivo e con quello nei quadri.

(È approvato).

#### ART. 3.

La gerarchia nei gradi di ufficiale, nei gradi di sottufficiale e in quelli della truppa del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è equiparata alla gerarchia del Regio Esercito ed è la seguente:

##### Ufficiali:

Console Generale equiparato a Gen. di Brigata		
Console . . . . .	»	Colonnello
1° Seniore . . . . .	»	Ten. Colonn.
Seniore . . . . .	»	Maggiore
Centurione . . . . .	»	Capitano
Capo Manipolo . . . . .	»	Tenente
Sotto Capo Man. . . . .	»	Sottotenente

##### Sottufficiali:

1° Aiutante . . . . .	equiparato a	Maresc. magg.
Aiutante Capo . . . . .	»	Maresc. Capo
Aiutante . . . . .	»	Maresciallo
1° Capo Squadra . . . . .	»	Serg. magg.
Capo Squadra . . . . .	»	Sergente

##### Truppa:

V. Capo Squadra equiparato a Caporal magg.		
Cam. nera scelta . . . . .	»	Caporale
Camicia nera . . . . .	»	Soldato

Ai centurioni e capi manipolo del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, che nel Regio esercito abbiano conseguita la nomina rispettivamente a primo capitano ed a primo tenente, sono conferite le qualifiche di primo centurione e di primo capomanipolo con il relativo trattamento economico secondo le norme per il Regio Esercito.

(È approvato).

#### ART. 4.

L'organico complessivo del personale in servizio permanente effettivo è il seguente:

##### Ufficiali:

Consoli Generali . . . . .	N.	1
Consoli . . . . .	»	4
1 <sup>i</sup> Seniori e Seniori . . . . .	»	5
1 <sup>i</sup> Centurioni e Centurioni . . . . .	»	8
1 <sup>i</sup> Capomanipolo, Capomanipolo e Sotto Capomanipolo . . . . .	»	9

*Sottufficiali e truppa:*

1 <sup>i</sup> Aiutanti . . . . .	}	N. 12
Aiutanti Capi . . . . .		
Aiutanti . . . . .		
1 <sup>i</sup> Capi Squadra . . . . .	}	» 5
Capi Squadra . . . . .		
Vice capi squadra . . . . .	}	» 90
Camicie nere scelte . . . . .		
Camicie nere . . . . .		

*(È approvato).*

## ART. 5.

Le tabelle organiche delle formazioni specificate all'articolo 2, comprendenti l'aliquota del personale in servizio permanente effettivo fissato dall'articolo 4 e quello nei quadri, sono stabilite con decreto del Ministro delle colonie, da registrare alla Corte dei conti, emanato di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

*(È approvato).*

## ART. 6.

Il personale in servizio permanente effettivo è tratto, a domanda o d'autorità, da quello della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo nel Regno o nominato tale all'atto del trasferimento in colonia ovvero da quello nei quadri residente in Libia, che ottenga la nomina in servizio permanente effettivo in base a norme analoghe a quelle vigenti nel Regno.

Il reclutamento del personale nei quadri è volontario e si effettua con le stesse modalità stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno, salvo il limite massimo di età che, per la truppa, è elevato a 60 anni.

*(È approvato).*

## ART. 7.

In caso di mobilitazione generale o parziale del Regio Corpo Truppe Coloniali il Comando di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia completerà, qualora necessario, le formazioni stabilite dall'articolo 2 con i cittadini italiani metropolitani residenti nella colonia, aventi comunque obbligo di servizio militare, per i quali non sia stabilita destinazione di mobilitazione nei reparti del Regio Corpo.

*(È approvato).*

## ART. 8.

Sono estese al personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di Legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia le disposizioni stabilite dall'ordinamento militare pel Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia nei riguardi dei vincoli di ferma e di rafferma; ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio permanente effettivo sono anche estese le disposizioni relative ai premi di arruolamento e di rafferma stabilite dall'ordinamento stesso per i pari grado del Regio Esercito.

Sono pure estese le disposizioni del detto ordinamento relative all'indennità di equipaggiamento ed alle licenze.

*(È approvato).*

## ART. 9.

Fermo quanto dispone il precedente articolo, il trattamento economico del personale in servizio permanente effettivo è quello previsto dai primi cinque capoversi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812.

Agli effetti di tale trattamento si osserva l'equiparazione con i gradi del Regio esercito di cui all'articolo 3.

*(È approvato).*

## ART. 10.

Le disposizioni emanate per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno possono essere estese al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, con decreto del Ministro delle colonie, da emanarsi, per quanto di competenza, di concerto col Ministro delle finanze, inteso, in ogni caso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

*(È approvato).*

## ART. 11.

Le norme riguardanti l'uniforme e l'equipaggiamento degli appartenenti al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno emanate dal Ministro delle colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

*(È approvato).*

## ART. 12.

Le spese per il funzionamento del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno a carico

del bilancio di quella colonia sul quale, a partire dall'esercizio 1935-36, verranno istituiti speciali articoli con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie.

(È approvato).

ART. 13.

Le legioni di cui all'articolo 2 costituiscono enti amministrativamente autonomi.

Esse rendono i conti al Governo della Libia con le stesse norme in vigore per le unità del Regio Corpo Truppe Coloniali.

Il Comando del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, il Deposito complementi ed i reparti per la difesa contraerea e da costa sono amministrati dalle Legioni designate dal comandante del Gruppo di Legioni.

(È approvato).

ART. 14.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere il Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia farà capo ai servizi del Regio Corpo Truppe Coloniali. L'importo delle cessioni sarà versato in tesoreria con imputazione al competente articolo di entrate del bilancio della colonia mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, salvo reintegro dell'articolo di spesa relativo alle provviste per il Regio Corpo Truppe Coloniali.

(È approvato).

ART. 15.

Il comandante del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed è scelto fra i consoli generali in servizio permanente effettivo.

Lo stesso decreto fisserà previo concerto con il Ministro per le finanze, l'indennità di rappresentanza spettante al predetto comandante entro il limite massimo di annue lire 19,000 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

(È approvato).

ART. 16.

Il console generale comandante è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della colonia e, secondo le direttive

da questo impartite, sovrintende all'organizzazione, all'addestramento ed all'amministrazione di tutte le formazioni del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

(È approvato).

ART. 17.

È data facoltà al Comando del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia di disporre o di autorizzare il richiamo in servizio, per istruzioni o speciali necessità di servizio, degli ufficiali e della truppa delle dipendenti Legioni, purchè il richiamo non superi le 24 ore, non si riferisca a reparti superiori al battaglione e semprechè la spesa ad esso richiamo riferentesi sia compresa nei normali stanziamenti di bilancio.

In tutti gli altri casi per il richiamo in servizio degli appartenenti alle Legioni predette occorre la preventiva autorizzazione del Governatore Generale, fermo, comunque, l'obbligo di mantenere la spesa nei normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

ART. 18.

Le Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sciolte ed in loro vece sono costituiti due battaglioni di camicie nere permanenti che come unità di fanteria nazionale, faranno parte integrante del Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia.

L'organico dei battaglioni camicie nere permanenti sarà stabilito dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 19.

In quanto non contrastino con la presente legge restano ferme le disposizioni del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, e successive modificazioni e quelle del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1389, sostituendo alla dizione « legioni libiche permanenti » quella « battaglioni camicie nere permanenti ».

Il terzo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, s'intende, però, modificato secondo il disposto dell'articolo 8 del testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, per quanto

riguarda i sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere di detti battaglioni provenienti dal personale in congedo illimitato della Regia marina.

(È approvato).

ART. 20.

I compiti relativi all'istruzione premilitare devoluti ai Comandi delle legioni libiche permanenti dal Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1840, sono affidati al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 21.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potrà essere tratto da quello che si renderà disponibile in seguito alla soppressione delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni camicie nere permanenti di cui all'articolo 18.

(È approvato).

ART. 22.

È data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(È approvato).

ART. 23.

La presente legge ha vigore dal 16 dicembre 1934-XIII e sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

La costituzione degli elementi del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, stabiliti dall'articolo 2, verrà, però, attuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro delle colonie.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini. (*Stampato* n. 671-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La produzione o confezione, a scopo di vendita, di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti è sottoposta ad autorizzazione governativa.

La facoltà di rilasciare la suddetta autorizzazione è delegata ai prefetti del Regno.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che nel capoverso dell'articolo 1º, alle parole « è delegata » siano sostituite le parole « è attribuita »; di modo che il capoverso verrebbe ad essere così modificato: « La facoltà di rilasciare la suddetta autorizzazione è attribuita ai prefetti del Regno ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella accetta l'emendamento?

VISCO, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1, con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno e accettato dal relatore.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.  
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Gli estratti e i prodotti affini di cui al precedente articolo, destinati alla vendita, debbono corrispondere, anche se provenienti dall'estero, ai requisiti che saranno deter-

minati con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche dei recipienti o degli involucri contenenti gli estratti e i prodotti suddetti, nonché le norme comunque necessarie per l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo la Commissione propone di aggiungere il seguente comma:

«Sui recipienti e sugli involucri di cui sopra dovranno sempre essere indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi».

Il Governo lo accetta?

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 3 e 4.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 3.

I titolari od i rappresentanti delle fabbriche di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini, già esistenti, dovranno, entro il termine che sarà stabilito dal Regio decreto da emanarsi ai sensi del precedente articolo 2, chiedere l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per la violazione delle norme che saranno emanate con decreto Reale, ai sensi del precedente articolo 2, potrà essere stabilita, con lo stesso decreto, la pena dell'ammenda fino a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. (*Stampato* n. 672-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Negli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è soppressa la parola « ininterrotto ».

(È approvato).

#### ART. 2.

La presente legge ha effetto dalla entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, numero 1684.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro. (*Stampato* n. 673-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti (*Stampato* n. 674-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano e sono state sancite le relative norme d'attuazione. (*Stampato* n. 675-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano e sono state stabilite le relative norme di attuazione ». »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia. (*Stampato* n. 676-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. (*Stampato n. 441-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendo presente nessuno degli oratori iscritti, e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola al Relatore e al Governo.

Il seguito di questa discussione è rinviato a sabato 25 corrente.

**Seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari. (668)

Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. (669)

Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia. (670)

Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini. (671)

Modificazione agli articoli 4 e 78 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. (672)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro. (673)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti. (674)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione. (675)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia. (676)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

**Risultato della prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale: (598)

Presenti e votanti . . . .	273
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . .	273
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale: (641)

Presenti e votanti . . . .	273
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . .	271
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano: (646)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 271  
Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Costituzione del Comune di Colleferro in provincia di Roma: (647)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 272  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore: (651)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 273  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale: (654)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 273  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Autorizzazione di spesa di lire 5 milioni per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità: (657)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 273  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici

le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933: (658)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 273  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo: (663)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 271  
Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, concernente l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica: (666)

Presenti e votanti . . . . . 273  
Maggioranza . . . . . 137  
Voti favorevoli . . . . . 272  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barenghi — Beilelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bibolini — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini



Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Del Bufalo — Del Giudice — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Leoni — Livoti — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Marcucci — Marasca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Nicolato.

Olivetti — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesi — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Raffaelli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano —

Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani Lombardo — Tredici — Tullio.

Urso.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Basile — Benini.

Catalano — Chiurco.

Diaz.

Ferretti di Castelferretto.

Lualdi.

Parisio Pietro — Pentimalli.

Valery.

*Sono ammalati:*

Bonfatti.

Ciarlantini.

De Carli Nicolò.

Ferroni — Foschini.

Lanfranconi.

Mancini — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Mazzucotelli.

Rotigliano.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcidiacono.

Baldi Giovanni — Baragiola — Besozzi di Carnisio — Bifani — Bisi.

Caffarelli — Calvetti — Chiarelli — Cilento.

Dalla Bona — De Francisci — Del Croix — Donegani.

Fantueci.

Guidi.

Madia — Maffezzoli — Magini — Maraini — Marchini — Masetti Enrico — Mendini — Mezzi — Moncada di Paternò — Morselli.

Negrotto Cambiaso.

Olmo — Oppo Cipriano Eufisio — Orsolini Cencelli.

Parodi — Pinchetti — Puppini.

Ridolfi.

Toselli.

Usai.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Barni.  
Oddo Vincenzo.  
Pettini.

### Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari: (668)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 276  
Voti contrari . . . . . 2

*(La Camera approva).*

Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione: (669)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 274  
Voti contrari . . . . . 4

*(La Camera approva).*

Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale della Libia: (670)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 277  
Voti contrari . . . . . 1

*(La Camera approva).*

Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini: (671)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 277  
Voti contrari . . . . . 1

*(La Camera approva).*

Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e

gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E.: (672)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 276  
Voti contrari . . . . . 2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro: (673)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 277  
Voti contrari . . . . . 1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti: (674)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 277  
Voti contrari . . . . . 1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale di Bolzano, e sono state sancite le relative norme d'attuazione: (675)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 275  
Voti contrari . . . . . 3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al Comune di Campione d'Italia: (676)

Presenti e votanti. . . . . 278  
Maggioranza . . . . . 140  
Voti favorevoli . . . . . 275  
Voti contrari . . . . . 3

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissona — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barenghi — Belelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bibolini — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cупello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Del Bufalo — Del Giudice — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Gibertini — Glioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Leoni — Livoti — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori

— Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Nicolato.

Olivetti — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Piseni Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio.

Urso.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Basile — Benini.

Catalano — Chiurco.

Diaz.

Ferretti di Castelferretto.

Lualdi.

Parasio Pietro — Pentimalli.

Valery.

*Sono ammalati:*

Bonfatti.

Ciarlantini.

De Carli Nicolò.

Ferroni — Foschini.

Lanfranconi.

Mancini — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Mazzucotelli.

Rotigliano.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcidiacono.  
 Baldi Giovanni — Baragiola — Besozzi di Carnisio — Bifani — Bisi.  
 Caffarelli — Calvetti — Chiarelli — Cilento.  
 Dalla Bona — De Francisci — Del Croix — Donegani.  
 Fantucci.  
 Guidi.  
 Madia — Maffezzoli — Magini — Maraini — Marchini — Masetti Enrico — Mendini — Mezzi — Moncada di Paternò — Morselli.  
 Negrotto Cambiaso.  
 Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orsolini Cencelli.  
 Parodi — Pinchetti — Puppini.  
 Ridolfi.  
 Toselli.  
 Usai.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Barni.  
 Oddo Vincenzo.  
 Pettini.

**Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo sabato 25 corrente:

I. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (441)

II — *Discussione dei disegni di legge:*

1 — Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudán, Accordo stipulato

in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno. (543)

2 — Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo, stipulato in Londra il 22 novembre 1933, mediante scambio di Note. (546)

3 — Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935. (545)

4 — Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali. (587)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare. (677)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 618, riguardante aggiunte e modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie Italiane. (678)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, relativo al premio per la seta tratta. (679)

8 — Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato. (680)

**La seduta termina alle 17.15.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI